

CONTRATTO DI VENDITA SU PIANTA

TRA

La Fondazione Fojanini di Studi Superiori, con sede in Sondrio, via Valeriana 32, C.F. 80001050147, rappresentata dal Presidente, geometra Fernando Baruffi, nato a Sondrio il 2/11/1955, di seguito denominata "Venditore",

E

[inserire nome e cognome] residente in [inserire indirizzo], C.F. [inserire codice fiscale], titolare/legale rappresentante dell'azienda [inserire denominazione] con sede in [inserire indirizzo], P. IVA. [inserire partita IVA], di seguito denominato "Acquirente",

PREMESSO CHE:

- Il Venditore in data 23 settembre 2024 ha pubblicato l' "AVVISO DI VENDITA DI UVA SU PIANTA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE "SASSELLA VALTELLINA SUPERIORE DOCG" - VENDEMMIA 2024", per un lotto unico di circa 180 quintali, avviso che si intende integralmente richiamato nel presente contratto;
- Il predetto lotto unico corrisponde all'integrale raccolto dei vigneti di proprietà dell'Acquirente, individuati nel predetto avviso;
- L'Acquirente ha effettuato il sopralluogo dei vigneti ed ha preso visione delle uve in data _____, ai sensi del predetto avviso, senza formulare alcuna eccezione, rispetto ai vigneti ed alle uve medesime;
- L'Acquirente, a seguito dell'apertura delle offerte in data 1 ottobre 2024, si è aggiudicato la fornitura del predetto lotto unico di uva, assumendo la responsabilità della raccolta.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. ****Oggetto del Contratto****

Il Venditore vende e l'Acquirente acquista un quantitativo stimato di 180 quintali di uva a denominazione Sassella Valtellina Superiore DOCG, come in premessa indicato, corrispondente all'integrale raccolto di uve provenienti dai vigneti indicati nell'avviso del 23 settembre 2024 di cui in premessa. L'Acquirente non potrà rifiutare di eseguire il raccolto e quindi di effettuare l'acquisto delle predette uve, eccependo in merito a qualsivoglia ragione, come pure di richiedere riduzioni del prezzo pattuito a fronte di pretesi difetti o carenze delle stesse.

Il quantitativo di uve effettivamente acquistato sarà determinato mediante pesatura presso la sede della Fondazione Fojanini di Studi Superiori al momento della raccolta, alla presenza dei rappresentanti delle parti. L'Acquirente non potrà prelevare e quindi acquistare un quantitativo di uva inferiore a 180 quintali, fatta salva l'autorizzazione del Venditore, oppure a fronte di una minore produzione effettivamente accertata. Parimenti, a fronte di un maggiore raccolto, l'acquirente si impegna all'integrale acquisto delle uve.

2. **Prezzo**

Il prezzo di vendita è convenuto in **[inserire importo]** euro, da corrispondere secondo le seguenti modalità.

Acconto di 15.000,00 €, che l'Acquirente dovrà saldare prima della data di inizio della raccolta delle uve, a fronte di fattura emessa dal Venditore. In caso di mancato integrale pagamento dell'acconto entro il predetto termine, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo l'obbligo dell'acquirente di risarcire al venditore i danni conseguenti.

A garanzia dell'importo rimanente (a saldo) è richiesta polizza fidejussoria bancaria pari all'importo ottenuto dal quantitativo di uve stimato per il prezzo offerto, dedotto dell'acconto sopra indicato ($180 \text{ q} \times \text{prezzo offerto} - € 15.0000,00$).

Il saldo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla conclusione della raccolta, a fronte di fattura emessa dal Venditore. In caso di pagamento tardivo, si applicherà una penale calcolata al tasso di interesse del 7 % su base annuale sull'importo non pagato.

3. **Raccolta dell'Uva**

L'Acquirente si impegna a effettuare la raccolta dell'uva a proprie spese e responsabilità, rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e lavoro.

L'Acquirente si impegna a tenere indenne il Venditore da ogni responsabilità verso terzi derivante dalle attività effettuate dall'Acquirente medesimo in attuazione del presente contratto.

Il Venditore potrà in ogni momento richiedere e ottenere dall'Acquirente l'esibizione della documentazione atta a dimostrare il rispetto delle suddette prescrizioni.

In caso di accertata e reiterata violazione del predetto obbligo, qualora l'Acquirente non si adegui prontamente alla richiesta del Venditore, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni o diffide da parte del Venditore. In caso di risoluzione, l'Acquirente sarà tenuto al risarcimento del danno subito dal Venditore.

5. **Consegna**

Il Venditore garantirà l'accesso ai vigneti per la raccolta dell'uva a partire dalla data di stipula del contratto.

L'Acquirente si impegna a completare la raccolta entro il 31/10/2024.

Decorso il termine della raccolta, salvo proroga che il Venditore si riserva di concedere, la raccolta avverrà a cura del Venditore e l'Acquirente sarà tenuto al risarcimento del danno subito dal Venditore.

6. **Forza Maggiore**

Le parti non saranno ritenute responsabili per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali in caso di eventi di forza maggiore che rendano impossibile la raccolta o la vendita dell'uva.

7. **Divieto di cessione**

L'Acquirente si impegna a non cedere, trasferire o altrimenti disporre del presente contratto, né in tutto né in parte, a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Qualsiasi cessione o trasferimento effettuato in violazione del presente divieto sarà considerato nullo e privo di effetto. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare la cessione senza dover fornire alcuna motivazione.

8. ** Cessione del Credito**

L'Acquirente è autorizzato a cedere, trasferire o altrimenti disporre del credito derivante dal presente contratto a favore di terzi, senza necessità di ottenere il preventivo consenso o

l'autorizzazione del Venditore. La cessione del credito sarà considerata valida ed efficace anche in assenza di comunicazione al Venditore, con l'effetto che il Venditore dovrà riconoscere la validità della cessione e adempiere le proprie obbligazioni nei confronti del nuovo creditore.

9. **Clausola di Conciliazione**

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, le parti si impegnano a ricercare una risoluzione amichevole attraverso un tentativo di conciliazione presso l'organismo di mediazione della Camera Arbitrale di Milano s.r.l. ai sensi dell'articolo 5 sexies del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Solo in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti potranno adire le vie legali.

10. **Legge Applicabile e Foro Competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Sondrio.

FIRMATO

Per la Fondazione Fojanini di Studi Superiori

Presidente Geometra Fernando Baruffi

Per

[Firma]

Data: _____